

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Carlo PERRIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Michele FRANCILOTTI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 maggio 2004

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di maggio dell'anno duemilaquattro con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Carlo PERRIN

e gli Assessori

Sig. Piero FERRARIS

Sig. Alberto CERISE

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Roberto VICQUERY

Si fa menzione che l'Assessore Teresa CHARLES lascia la seduta alle ore 9,10 dopo l'approvazione della deliberazione n. 1482.

L'Assessore Luciano CAVERI lascia la seduta alle ore 10,40 dopo l'approvazione della deliberazione n. 1550.

L'Assessore Aurelio MARGUERETTAZ lascia la seduta alle ore 10,52 dopo l'approvazione della deliberazione n. 1557.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1573** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI CRITERI, MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ, INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DIVERSE A CARATTERE SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE, DI CUI ALLA L.R. 27.8.1994, N. 61.

Il Presidente della Regione, sig. Carlo Perrin, richiama la legge regionale 27 agosto 1994, n. 61 recante "Concessione di contributi per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale".

Fa presente che la legge suindicata stabilisce l'entità dei contributi per le attività, iniziative e manifestazioni nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con la possibilità che tale percentuale possa essere aumentata sino al novanta per cento, nel caso di attività, iniziative e manifestazioni di rilevante importanza socio-culturale, le cui modalità organizzative siano concordate con la Presidenza della Regione.

Evidenzia, altresì, che la legge suddetta attribuisce all'Ufficio di Gabinetto il seguito del relativo procedimento (ricevimento domande, istruttoria e valutazione delle stesse, adempimenti questi da completarsi entro 60 giorni dal ricevimento delle domande), e pone in capo al Presidente della Regione, sentito il parere del predetto Ufficio, la decisione circa l'ammissibilità a contributo delle spese e la valutazione della particolare rilevanza socio-culturale delle attività, iniziative e manifestazioni.

Riferisce che, in relazione anche all'esperienza maturata in questi anni di applicazione della legge, si è manifestata l'esigenza di individuare, ad integrazione di quelli già previsti dalla l.r. 61/94, criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge stessa, nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità, anche per consentire agli uffici di disporre delle opportune linee guida per l'attività istruttoria e procedimentale.

Propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare, a tal fine, l'allegato documento che provvede a:

- determinare in maniera precisa le varie fasi procedurali, con particolare riferimento a:

- tipologia e natura dei contributi;
- indicazioni sui destinatari dei contributi e requisiti minimi di cui gli stessi devono essere in possesso per poter accedere alle provvidenze;
- criteri e condizioni generali per la concessione dei contributi;
- tipologia degli interventi ammissibili a contributo, con precisazione di quelli che per le loro caratteristiche ne rimangono esclusi in quanto non riconducibili allo spirito della legge (iniziative di propaganda politico-partitica o a connotazione religiosa e quelle meramente commerciali);
- tipologia della documentazione necessaria per la completa valutazione della domanda, sia in sede preventiva sia in sede consuntiva, con l'approvazione di specifica modulistica, ivi compreso il disciplinare da sottoscrivere a cura del legale rappresentante del soggetto beneficiario, nel caso di accoglimento della domanda, con il quale il predetto si impegna, tra l'altro, a rispettare le condizioni di erogazione del contributo fissate dall'Amministrazione regionale;

- determinare nel dettaglio le fasi relative all'istruttoria, fermo restando il rispetto del termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento;
- fissare i criteri di valutazione delle attività e delle iniziative ai fini dell'ammissione delle stesse al contributo "ordinario" (fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile), nonché a quello "straordinario" (fino al novanta per cento);
- fissare le percentuali in termini assoluti del contributo, fatta salva la possibilità per la Giunta regionale, in situazioni di particolare rilevanza e debitamente motivate, di derogare alle percentuali stesse;
- determinare le spese ammissibili e le relative percentuali.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente;

Richiamata legge regionale 27 agosto 1994, n. 61 recante ("Concessione di contributi per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale");

Richiamata la L.R. 2 luglio 1999, n. 18 ("Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59");

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5016 in data 30 dicembre 2003 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Vice Capo di Gabinetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione e che ne fa parte integrante e sostanziale, contenente "Criteri, modalità e procedure per la concessione di contributi per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale, di cui alla l.r. 27.8.1994, n. 61";

2. di disporre che il predetto documento sia applicato a far data dal 1° giugno 2004 e che, in sede di prima applicazione, i criteri, le modalità e le procedure ivi contenuti si applichino anche alle istanze di contributo non ancora concluse a tale data;
3. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente proposta di deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

LA/CB/PDN/AS

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 1573 IN DATA 17 MAGGIO 2004**

Criteri, modalità e procedure per la concessione di contributi per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale, di cui alla l.r. 27 agosto 1994, n. 61.

PREMESSE.

Nel 1994, l'Amministrazione regionale si è dotata di una legge (la n. 61 del 27 agosto 1994) al fine di sostenere le attività, le iniziative e le manifestazioni condotte e realizzate da soggetti pubblici e privati e dirette ad incrementare, diffondere e organizzare lo sviluppo dell'attività sociale, culturale e ricreativa, attraverso la concessione di contributi indirizzati ad attività meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.

La l.r. 61/1994 stabilisce l'entità dei contributi per le attività, iniziative e manifestazioni nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con la possibilità che tale percentuale possa essere aumentata sino al novanta per cento, nel caso di attività, iniziative e manifestazioni di rilevante importanza socio-culturale, le cui modalità organizzative siano concordate con la Presidenza della Regione. All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione è attribuita la responsabilità del relativo procedimento (ricevimento domande, istruttoria e valutazione delle stesse, adempimenti questi da completarsi entro 60 giorni dal ricevimento delle domande), e al Presidente della Regione, sentito il parere dell'Ufficio di Gabinetto, è rimessa la decisione circa l'ammissibilità a contributo delle spese e la valutazione della particolare rilevanza socio-culturale delle attività, iniziative e manifestazioni.

L'esperienza compiuta in questi anni di gestione della l.r. 61/1994 ha convinto l'Ufficio di Gabinetto della necessità, anche per meglio realizzare i principi di trasparenza ed equità oltre che per migliorare la gestione amministrativa della legge, di definire in maniera più dettagliata i criteri, le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi, evidenziando, tra l'altro, che la l.r. 61/1994 ha carattere residuale e non cumulabile rispetto alle altre leggi regionali di settore che prevedono provvidenze analoghe.

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI (ART.1 L.R.61/1994).

- 1) Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi:
 - a) enti privati, associazioni, fondazioni, comitati e gruppi organizzati che svolgono attività a carattere sociale, ricreativo e culturale e che:
 - operano senza scopo di lucro;
 - sono costituiti in forma associativa;
 - operano in ambito regionale o hanno una sede in Valle d'Aosta;
 - non hanno finalità di propaganda politico-partitica o connotazione religiosa;
 - b) enti pubblici, per specifiche iniziative a carattere sociale, ricreativo e culturale in favore della comunità locale.

INTERVENTI AMMISSIBILI AI CONTRIBUTI (ART.1 L.R.61/1994)

- 1) Possono essere concessi contributi a titolo di:
 - a) concorso nelle spese correnti di funzionamento e organizzazione dell'attività annuale dei soggetti cui al paragrafo precedente, punto 1, lett. a);
 - b) concorso nelle spese necessarie per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che si svolgono in Valle d'Aosta.
- 2) Possono essere ammesse a contributo attività e iniziative che si svolgono al di fuori del territorio regionale purché di interesse per la Valle d'Aosta e comunque con un ritorno di immagine per la regione.
- 3) Non sono ammesse a contributo le attività e le iniziative aventi natura di propaganda politico-partitica o a connotazione religiosa o meramente commerciale, e quelle già finanziate sulla base di altre leggi regionali.
- 4) Qualora le finalità delle attività e delle iniziative per le quali viene richiesto il contributo siano riconducibili a leggi regionali di settore di competenza degli Assessorati regionali, o comunque rientranti nelle materie di competenza di questi, la Presidenza della Regione può intervenire ai sensi della l.r. 61/1994, sulla base di una deliberazione della Giunta regionale presentata di concerto tra il Presidente della Regione e gli Assessori interessati.

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI CONTRIBUTO. (ART.2 L.R.61/1994)**

- 1) La domanda di ammissione al contributo, redatta in bollo, secondo il modello allegato al presente atto, alla lettera a), deve:
 - a) essere indirizzata alla “Presidenza della Regione-Ufficio di Gabinetto”, corredata del disciplinare, debitamente sottoscritto, che ne costituisce parte integrante;
 - b) essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di inizio dell’iniziativa/manifestazione o, nei casi di urgenza debitamente motivati, almeno 30 (trenta) giorni prima. Nessuna iniziativa può essere finanziata se risulta attivata prima della presentazione della domanda;
 - c) se concernente l’attività associativa, essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno per il quale viene richiesto il contributo.

ISTRUTTORIA (ART. 5 L.R. 61/1994)

- 1) Le istanze ricevute sono istruite nel termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda stessa. L’esame avviene in ordine cronologico, con riferimento alla data di ricevimento.
- 2) Le attività e le iniziative riconducibili a leggi regionali di settore o alla competenza di altre strutture dell’Amministrazione regionale sono portate a conoscenza degli Assessorati di riferimento affinché possa esserne valutato il finanziamento diretto da parte di questi ultimi o, se del caso, l’intervento ai sensi l.r. 61/1994 da parte del Presidente della Regione di concerto con gli Assessori interessati.
- 3) L’Ufficio di Gabinetto verifica la regolarità formale delle domande e della documentazione allegata. A tal fine può richiedere chiarimenti e documentazione integrativa agli interessati.
- 4) Nel caso di accertata incompletezza della documentazione allegata alla domanda di contributo, il funzionario responsabile del procedimento comunica all’interessato la carenza riscontrata, chiedendo di fornire le informazioni necessarie entro 15 giorni, pena l’improcedibilità e l’archiviazione della domanda.
- 5) Le domande ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria fanno oggetto di proposta di deliberazione alla Giunta regionale, redatta a cura dell’Ufficio di Gabinetto, presentata dal Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori regionali eventualmente interessati.

- 6) In caso di domande ritenute non ammissibili, il Presidente della Regione provvede a darne comunicazione al richiedente con l'indicazione della motivazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO (ART. 5 L.R. 61/1994).

- 1) Sull'ammissibilità a contributo delle spese e sulla valutazione della particolare rilevanza socio-culturale delle attività, iniziative e manifestazioni decide il Presidente della Regione, sentito il parere dell'Ufficio di Gabinetto.

- 2) Per la concessione dei contributi, il Presidente della Regione e la Giunta utilizzano i seguenti criteri di valutazione:

a) per l'attività annuale:

- utilità, importanza, rilievo sociale e culturale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità;
- incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- rilevanza territoriale dell'attività;

b) per iniziative e manifestazioni:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, ricreativo e culturale;
- valenza e ripercussione territoriale dell'iniziativa (comunale, intercomunale, regionale, interregionale, nazionale);
- consolidamento dell'iniziativa;
- eventuale concorso finanziario di altri Enti pubblici;
- idoneo apparato organizzativo a supporto dell'iniziativa.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI (ARTT. 3-4-4 L.R. 61/1994).

- 1) I contributi concessi ai sensi della l.r. 61/1994 hanno carattere discrezionale, facoltativo nonché residuale rispetto ai contributi erogati ai sensi delle leggi regionali di settore; essi non costituiscono diritto di continuità per gli anni successivi o per ulteriori edizioni dell'iniziativa.

2) La Giunta regionale può concedere contributi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

3) Ai fini della determinazione del contributo, non sono ritenute ammissibili:

- spese derivanti dai diritti d'autore;
- compensi ad amministratori, dirigenti e soci nonché spese ed oneri relativi al personale, salvo che siano non ordinarie e indispensabili per le attività, iniziative o manifestazioni per cui è richiesto il contributo;
- spese relative ad attività, iniziative e manifestazioni commerciali o, comunque, a parti delle stesse suscettibili di produrre entrate per gli organizzatori (lotterie, concorsi a premi, attività di ristorazione, spettacoli e intrattenimenti a pagamento).

4) Ai fini della determinazione del contributo per il sostegno all'attività annuale, sono ritenute ammissibili:

a) per il totale delle spese sostenute

- affitto o utilizzo locali associativi;
- spese correnti di gestione (fornitura di corrente elettrica, riscaldamento/condizionamento, acqua, telefono, rifiuti, pulizie, assicurazioni obbligatorie, cancelleria, premi e spese di rappresentanza, spese bancarie e postali e altre spese strettamente funzionali all'attività).
- spese per partecipazione agli organismi nazionali di appartenenza

b) per il 50% delle spese sostenute

- spese per l'acquisto di attrezzature e materiali relativi all'attività istituzionale (attrezzature informatiche, arredi, spese tipografiche, materiale promozionale).

5) Ai fini della determinazione del contributo per iniziative e manifestazioni, sono ritenute ammissibili:

a) per il totale delle spese sostenute:

- spese di affitto, per i soli scopi dell'iniziativa o manifestazione, di locali, impianti e strutture e spese di allestimento (addobbi, montaggio, smontaggio, ecc.);
- spese di noleggio di attrezzature, strumentazioni e attrezzature tecniche necessarie all'iniziativa o manifestazione;
- spese per promozione e divulgazione (spese postali e tipografiche, inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);

c) per il 50% delle spese sostenute:

- spese per spettacoli, intrattenimenti e momenti aggregativi non a pagamento;
- compensi per relatori, conferenzieri, artisti e gruppi artistici e, in generale, per prestazioni professionali connesse all'iniziativa/manifestazione;
- premi, spese di rappresentanza e di ospitalità;
- costi di ospitalità (viaggio/trasporto, vitto e alloggio) per relatori, conferenzieri, artisti e gruppi artistici e, in generale, per collaboratori la cui prestazione è strettamente connessa all'iniziativa/manifestazione.

6) Calcolata la spesa complessivamente ritenuta ammissibile, i contributi sono concessi sulla base delle seguenti percentuali:

spesa ammissibile fino a 7.500 euro	50%
spesa ammissibile fino a 10.000 euro	45%
spesa ammissibile fino a 15.000 euro	40%
spesa ammissibile fino a 25.000 euro	35%
spesa ammissibile fino a 35.000 euro	30%
spesa ammissibile fino a 45.000 euro	25%
spesa ammissibile oltre 45.000 euro	20%.

7) La Giunta regionale, per attività, iniziative e manifestazioni di particolare importanza socio-culturale, con esclusione di quelle a valenza meramente ricreativa, debitamente attestata e documentata dai richiedenti, può derogare ai limiti di cui al punto precedente, anche aumentando la percentuale del contributo concesso fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile. In questo caso, le modalità organizzative delle attività, iniziative e manifestazioni devono essere preventivamente concordate con la Presidenza della Regione.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO (ART. 6 L.R. 61/1994).

- 1) I contributi sono liquidati, di norma, in due rate: la prima corrispondente al sessanta per cento dell'importo concesso, ad approvazione del provvedimento di concessione da parte della Giunta regionale, e la restante a consuntivo, su presentazione di una relazione conclusiva sulla realizzazione dell'iniziativa (risultati conseguiti, numero visitatori o spettatori o partecipanti, articoli su quotidiani, riviste, ecc.) o dell'attività svolta, comprensiva del rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, corredato di idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, notule, ecc.).
- 2) La liquidazione del contributo può essere disposta anche in un'unica soluzione in sede di consuntivo, quando tale modalità risulti preferibile, per efficacia ed economicità, da attuarsi previa intesa con il beneficiario del contributo.

- 3) Nel caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative o manifestazioni è disposta la revoca o riduzione del contributo in proporzione a quanto effettivamente realizzato.
- 4) Il contributo effettivamente erogato non potrà, in alcun caso, superare il disavanzo tra le entrate e le uscite, accertato in sede di rendiconto.
- 5) In ogni caso, il contributo concesso è erogato in relazione alle spese effettivamente sostenute e il contributo può pertanto essere ridotto, mantenendo la percentuale applicata alla spesa complessivamente ritenuta ammissibile, in conformità al consuntivo delle spese sostenute e regolarmente giustificate.

PUBBLICITÀ.

L'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente atto.
